

# Statuto della Chiesa di Cristo di Milano

## Art. 1.

La Chiesa di Cristo di Milano si ricollega nello spirito e nella dottrina alle chiese di Cristo americane (U.S.A. Church of Christ) la cui entità numerica si aggira intorno ai 5.000.000 di fedeli. La Chiesa di Cristo si conforma quindi alle seguenti direttive e finalità e ai seguenti principi informativi:

- ristabilire il cristianesimo primitivo con un ritorno della chiesa ai tempi apostolici quale ci appare dal Nuovo Testamento;
- base di ogni decisione e di ogni scelta è data dalla Bibbia e particolarmente dal Nuovo Testamento;
- membri della Chiesa di Cristo secondo la chiara indicazione biblica si diviene volontariamente per mezzo di scelta personale e della personale fede in Cristo coronata dall'ubbidienza battesimale ossia mediante il battesimo cosciente e voluto dal fedele e fatto per immersione, battesimo che spiritualmente innesta il fedele a Cristo;
- il culto dei fedeli si attua principalmente ogni domenica con canti, letture bibliche, meditazione sui brani della sacra Scrittura e con la Cena del Signore;
- la Chiesa di Cristo tende a creare una vita comunitaria dei suoi membri, basata sopra l'amore, la fraternità, l'aiuto reciproco soprattutto nei confronti di chi soffre spiritualmente e fisicamente;
- la Chiesa di Cristo si propone di promuovere lo studio della Bibbia anche attraverso conferenze, corsi scolastici e per corrispondenza ed altresì corsi a livello universitario tramite una vera scuola o facoltà biblica;

In conseguenza tende anche a diffondere la Bibbia con traduzioni moderne e con edizioni popolari perché ne sia più facile la comprensione. Potrà istituire scuole o corsi di insegnamento che operino nello Spirito della Chiesa stessa.

- Nella Chiesa di Cristo, secondo i canoni biblici, non vi è altra autorità che Cristo il quale ne è il vero capo, e non vi è altra legge che la parola ispirata dalla Bibbia. In Cristo tutti i credenti sono sacerdoti. La Chiesa di Cristo di Milano si conforma alle disposizioni di legge in materia di ordine pubblico e buon costume.

Essa ha solo una organizzazione ed una rappresentanza ai fini della amministrazione dei beni materiali, dei rapporti con i terzi e in genere con l'autorità, gli uffici dello Stato, delle Regioni e gli uffici amministrativi e comunque per ogni necessità di funzionamento richiesto dalle norme in vigore.

La Chiesa di Cristo di Milano si avvale della tutela che la Costituzione appresta per le confessioni religiose, si avvale delle libertà che le sono riconosciute e delle norme della legge italiana che salvaguardano le Confessioni religiose per il perseguimento dei loro fini.

L'attività della Chiesa di Cristo si conforma al suo scopo, non ha fini di lucro e si realizzerà anche per gli aspetti materiali secondo i Consigli evangelici.

## Art. 2.

La Chiesa di Cristo di Milano ha sede in Milano.

## Art. 3.

La Chiesa di Cristo ai fini amministrativi, organizzativi e disciplinari, viene guidata da un Collegio dei Vescovi o Anziani scelti fra i membri attivi della Chiesa stessa, Collegio composto da un numero di membri da tre a cinque, con fissazione mediante delibera della assemblea dei membri attivi. Essi durano in carica a tempo indeterminato e possono essere rimossi dal loro incarico solo per decisione da assumersi dalla assemblea dei membri attivi della Chiesa, di cui agli artt. 8, 9, 10, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 4.

Ai Vescovi o Anziani in conformità di quanto indicano le Sacre Scritture è attribuito il compito di sorvegliare l'andamento e promuovere l'incremento religioso della Chiesa stessa.

Art. 5.

Per l'ordinato funzionamento della Comunità, i Vescovi o Anziani sono coordinati da Diaconi che non sono un'autorità imposta ma sono persone scelte a maggioranza della assemblea dei membri attivi perché vi abbiano a dedicare parte del loro tempo.

Art. 6.

L'evangelizzazione e l'esercizio del culto sono curati da Ministri del culto o Evangelisti, che sono scelti a tale scopo dal Collegio dei Vescovi o Anziani, o in mancanza dalla assemblea dei membri attivi, secondo il grado della loro conoscenza biblica e della volontà di dedicarsi a tale missione.

Art. 7.

Sino a che non sarà formato il Collegio dei Vescovi o Anziani con nomina da iscriversi nei libri sociali e da comunicarsi alle competenti autorità tutorie, la gestione economica o amministrativa della Chiesa di Cristo sarà affidata:

a) per gli atti di straordinaria amministrazione ad un Collegio Direttivo composto di cinque membri eletti dalla assemblea dei fedeli per la durata di anni tre. Per gli atti di maggiore importanza che riguardano le posizioni e gli indirizzi fondamentali della Chiesa, il Collegio Direttivo dovrà sentire il parere non vincolante della Assemblea dei membri attivi.

b) per gli atti di ordinaria amministrazione che riguardino la gestione quotidiana dei beni e dei servizi della Chiesa, al Presidente del sopra detto Collegio Direttivo eletto dal Collegio stesso.

Art. 8.

I membri attivi della Chiesa di Cristo di Milano sono coloro che a loro domanda saranno ammessi a far parte della Chiesa stessa a seguito del Battesimo Biblico, coscientemente voluto da persone consapevoli. I membri attivi devono aver compiuto i diciotto anni.

Art. 9.

La qualità di membro della Chiesa che risulterà da apposito libro si perde allorché la persona non accetti più i fini enunciati dall'art. 1 e non operi in conformità ad essi. I casi di perdita della qualità di membro sono accertati dal Collegio dei Vescovi o Anziani o in loro mancanza dal Collegio Direttivo.

La Chiesa potrà richiedere ai suoi membri speciali contribuzioni e contribuzioni ordinarie.

**ASSEMBLEA**

Art. 10.

I membri della Chiesa sono convocati in assemblea ai fini civili dal Collegio dei Vescovi o Anziani o dal Collegio Direttivo, almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta o mediante affissione alla Chiesa dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci membri a norma dell'art. 20 del Codice civile.

L'assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede della Chiesa purché in Italia.

L'assemblea, ove il numero dei membri appartenenti alla Chiesa sia molto rilevante, potrà pure deliberare mediante votazione fatta per corrispondenza, purché siano assicurate la fedeltà delle operazioni di coloro che procederanno allo spoglio delle

schede di votazione con idonei mezzi legali e purché in tal modo i membri della Chiesa abbiano la possibilità di effettivamente deliberare sulle materie di loro competenza.

Art. 11.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Chiesa, sulla nomina dei Vescovi o Anziani che compongono il Collegio dei Vescovi o Anziani, dei Diaconi, o dei componenti il Collegio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 12.

Hanno diritto di intervenire alla assemblea tutti i membri della Chiesa battezzati o attivi. I fedeli possono farsi rappresentare con delega scritta da altri fedeli anche se membri del Collegio (1), salvo in questo caso, le norme per le approvazioni del bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità dei membri del Collegio (2).

Art. 13.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio (3); in sua mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente della assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al presidente della assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire alla assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C. C.

#### COLLEGIO DIRETTIVO

Art. 14.

In caso di dimissioni o decesso di un membro del Collegio, l'assemblea dei membri attivi verrà convocata per provvedere alla nomina di un nuovo membro che durerà in carica sino alla scadenza del Collegio.

Art. 15.

Il Collegio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio Direttivo.

Art. 16.

Il Collegio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Collegio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Collegio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza i membri nominano un Presidente di turno.

#### COLLEGIO DEI VESCOVI O ANZIANI

Art. 17.

Allorché l'assemblea dei membri attivi ritenga di nominare i membri del Collegio dei Vescovi o Anziani, con l'accettazione della nomina da parte di questi ultimi cesserà di operare ad ogni effetto il Collegio Direttivo che sarà ritenuto decaduto dalla carica e da ogni potere di amministrazione. I membri del cessato collegio direttivo dovranno consegnare tutti i documenti della amministrazione e mettere in grado il Collegio dei Vescovi o Anziani di continuare il compito amministrativo.

Art. 18.

In caso di dimissioni o decesso di un membro del Collegio dei Vescovi o Anziani l'assemblea dei membri attivi verrà convocata per provvedere alla nomina di un nuovo membro.

.....(4)

Art. 19.

Il Collegio dei Vescovi o Anziani nomina nel proprio seno un Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio.

Art. 20.

Il Collegio dei Vescovi o Anziani si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Collegio dei Vescovi o Anziani ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Collegio dei Vescovi o Anziani è presieduto dal Presidente. In sua assenza i membri nominano un Presidente di turno.

Art. 21.

Al Collegio dei Vescovi o Anziani spettano i più ampi poteri amministrativi, sia per atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza limiti che non risultino dalle norme del presente statuto o dalle leggi.

Il Collegio Direttivo (5) potrà delegare per il compimento di determinati atti o categorie di atti amministrativi (6) sia propri membri che procuratori in genere.

#### RAPPRESENTANZA

Art. 22.

Il Presidente del Collegio Direttivo e del Collegio dei Vescovi o Anziani rappresenta legalmente la Chiesa nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e l'esecuzione dei deliberati del Collegio.

Sia il Presidente del Collegio Direttivo sia il Presidente del Collegio dei Vescovi o Anziani devono essere cittadini italiani, domiciliati in Italia. In particolare nell'ambito dei suoi poteri il Presidente (del Collegio Direttivo e del Collegio dei Vescovi o Anziani) ha facoltà di effettuare incassi per conto della Chiesa da enti pubblici e privati, nonché di aprire conti correnti intestati alla Chiesa e di compiere operazioni bancarie sugli stessi, versamenti e prelievi.

La gestione contabile e finanziaria viene sottoposta al controllo di tre revisori dei conti che durano in carica per tre anni e sono nominati dalla assemblea.

#### PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 23.

Il patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili o immobili che diventando di proprietà della Chiesa;
- b) dai contributi dei fedeli;
- c) dalle offerte, erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 24.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Collegio Direttivo o dal Collegio dei Vescovi o Anziani, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 25.

Se la Chiesa di Cristo di Milano dovesse sciogliersi agli effetti civili, saranno applicate le norme relative allo scioglimento delle persone giuridiche e delle confessioni religiose contenute nella legislazione italiana. I beni saranno devoluti a vantaggio di una Chiesa di Cristo vicina a Milano, o di altro ente che persegue finalità affini a quelle di cui all'art. 1 dello Statuto secondo deliberazione della assemblea dei membri attivi.

Art. 26.

Per quant'altro non previsto dal presente statuto valgono le norme della legge italiana in materia.

- (1) (2) (3) aggiungasi: Direttivo o dei Vescovi o Anziani.
- (4) si approva l'interlineazione di una linea in bianco.
- (5) cancellasi: Direttivo e leggasi: dei Vescovi o Anziani.
- (6) cancellasi: amministrativi e leggasi: di amministrazione.

Si approvano le postille.  
Letto e confermato.  
Milano il 18 dicembre 1975

F. to (omissis).

VISTO:  
In relazione al DPR in data 13 giugno 1977.  
Il Ministro dell'Interno.